Comunicazione di modifica ordinaria che non modifica il documento unico

Valpolicella Ripasso PDO-IT-A0446-AM02

Data della comunicazione: 12/09/2019

MODIFICA

Applicant and legitimate interest

Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

Descrizione e motivi della modifica

Titolo:

Varietà di viti

Descrizione e motivi

La percentuale massima di utilizzo del vitigno Corvinone è stata aumentata dal 50% al 95%.

Pertanto i vitigni Corvina e/o Corvinone, per una percentuale dal 45% al 95%, possono concorrere alla produzione dei vini Valpolicella Ripasso in maniera congiunta o in maniera alternativa.

Secondo studi dell'Istituto di ricerca CRA-VIT di Conegliano (TV), condotti in varie annate, non è stata riscontrata una differenza nelle caratteristiche organolettiche di questi due vitigni vinificati in purezza. Infatti entrambi possono esprimere le note organolettiche tipiche del vino Valpolicella Ripasso e mantenere alta la qualità espressa dalla zona di produzione.

La presente modifica interessa l'articolo 2 del disciplinare.

Titolo:
Adeguamento riferimenti normativi
Descrizione e motivi
I previgenti riferimenti delle norme sia nazionali che dell'Unione europea sono stati sostituiti con le nuove norme del settore vitivinicolo.
Trattasi di una modifica formale.
La presente modifica interessa gli articoli 2, e 10 del disciplinare.
Titolo:
Terreni idonei alla produzione della DOP Valpolicella Ripasso
Descrizione e motivi
Sono state modificate le caratteristiche dei terreni da escludere dalla produzione dei vini Valpolicella Ripasso, sostituendo il comma 2:
"Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'idoneità alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.",
con il seguente comma:
"Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all'articolo 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.".
Tale modifica ha lo scopo di dare un'identità qualitativa migliore al prodotto. Gli studi sulla vocazionalità e sulla zonazione della Valpolicella condotti dall'Università di Milano hanno evidenziato che in tutto il territorio delimitato

dall'art. 3 del disciplinare esiste una vocazionalità intrinseca che prescinde dalla giacitura, sia essa pianeggiante o collinare.

Infatti la qualità del prodotto è frutto di un insieme di fattori, e non è la sola giacitura del singolo vigneto che rende unici i vini del territorio, ma anche le scelte

varietali ammesse. Sono perciò considerati non idonei solo i suoli di fondovalle troppo umidi per scarso drenaggio con negative conseguenze sulla coltivazione e sulla scarsa qualità dell'uva ottenuta, e i rari casi di suoli torbosi ubicati in fondovalle che apporterebbero ai vigneti troppa vigoria per ottenere uve di qualità idonee ai vini Valpolicella Ripasso. Tale modifica interessa l'articolo 4 del disciplinare. Titolo: Irrigazione di soccorso Descrizione e motivi Si separa l'irrigazione di soccorso dalle pratiche di forzatura, che non sono consentite. Trattasi di una modifica formale atta a chiarire che l'irrigazione di soccorso non è una pratica di forzatura. Tale modifica interessa l'articolo 4 del disciplinare. Titolo:

Zona delimitata di vinificazione, ripasso, invecchiamento ed imbottigliamento

Descrizione e motivi

Sono state meglio definite, sia per il Valpolicella Ripasso che per il vino designato con le sottozone "Classico" e "Valpantena", le zone delimitate dove effettuare le operazioni di vinificazione del vino base, di ripasso, invecchiamento ed imbottigliamento.

Si tratta di una riformulazione formale per una maggiore chiarezza e coerenza con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, in particolare per descrivere dettagliatamente la pratica del ripasso e per tenere conto delle disposizioni derogatorie previste da detta normativa.

La presente riformulazione interessa l'articolo 5 del disciplinare.
Titolo:
Modifica formale al disciplinare
Descrizione e motivi
E' stata cancellata la seguente frase: " E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Tale frase è stata cancellata poiché non più conforme con la normativa sulla procedura di modifica dei disciplinari.
La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare.
Titolo:
legame con l'ambiente geografico
Descrizione e motivi
Viene eliminato il riferimento alla durata della pratica del ripasso.
Tale modifica è stata effettuata al fine di rendere coerente la descrizione della

pratica in questione con quanto descritto all'articolo 5 del disciplinare.

La modifica interessa l'articolo 9 del disciplinare.